

RISCOSSIONE

Istanza di rimborso degli acconti versati e decorrenza del termine

di Lucia Recchioni

Il termine per la presentazione delle **istanze di rimborso** degli **acconti versati** deve essere individuato verificando l'**esistenza** o meno dell'**obbligo di versamento** nel momento in cui lo stesso è effettuato: è questo quanto ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la **risposta all'istanza di consulenza giuridica** n.1, pubblicata ieri, 4 ottobre.

La risposta in esame è stata resa a seguito di chiarimenti chiesti da un'**associazione** in merito alla **decorrenza** del termine di decadenza di **quarantotto mesi** per la presentazione delle **istanze di rimborso** dei versamenti diretti di cui all'[articolo 38 D.P.R. 602/1973](#) in caso di versamento degli **acconti**.

Il suddetto termine deve ritenersi decorrente dalla **data dell'effettivo versamento** dell'**acconto** o da quello del successivo versamento del **saldo**? oppure, infine, dalla **data di presentazione della dichiarazione** con la quale si determina definitivamente l'imposta?

Nella sua risposta all'istanza di consulenza giuridica l'Agenzia delle entrate richiama preliminarmente il consolidato orientamento della **giurisprudenza di legittimità**, secondo il quale il **dies a quo** da cui far decorrere il suddetto termine è da individuare nel **giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell'effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura** (si vedano, *ex multis*, **Corte di Cassazione, ordinanza n. 11602 del 06.06.2016** e **Corte di Cassazione, sentenza n. 13676 del 16.06.2014**).

In questi casi, infatti, l'**interesse** e la **possibilità** alla **richiesta di rimborso sussistono** già alla **data di versamento**.

Ricorre invece una diversa ipotesi nel caso in cui l'eccedenza di versamento risulti solo al successivo momento del **saldo** complessivamente dovuto oppure da una **successiva determinazione**, in via definitiva, dell'obbligazione tributaria: al ricorrere di queste fattispecie, infatti, la non debenza degli importi emerge solo **dopo il versamento**.

L'Agenzia delle entrate ritiene quindi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, **l'unico criterio per individuare il momento di decorrenza** del termine per il rimborso dell'acconto è **"rappresentato dall'esistenza o meno dell'obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato"**.

La **decorrenza** del termine per il rimborso dell'acconto decorre invece dalla **data di presentazione della dichiarazione** nel caso in cui **"l'importo del quale si chiede la restituzione,**

nel momento in cui è stato **corrisposto**, fosse da considerarsi **dovuto**, ancorché in base ad un titolo precario e provvisorio da verificare integralmente all'atto della concretizzazione dell'effettiva misura o dell'inesistenza dell'obbligo tributario" (Corte di Cassazione, sentenza n. 5653 del 12.03.2014).

Viene tuttavia ricordato che i **giudici di legittimità** hanno **escluso** la decorrenza del termine decadenziale dalla data di versamento del saldo in caso di **richiesta di rimborso dell'Irap** versata per **carenza** del presupposto impositivo dell'**autonoma organizzazione**. Come chiarito dalla **Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4166 del 21.02.2014**, "*quando, come nella specie, venga **contestato in radice l'obbligo del pagamento del tributo**, la eventuale **non debenza** si configura anche in relazione al pagamento delle rate di **acconto**, non trattandosi di determinazione rilevabile soltanto in sede di pagamento del saldo, per cui **il suddetto termine decadenziale deve farsi decorrere, ..., dalla data dei versamenti delle dette rate di acconto***" (sul punto, si vedano anche **Cassazione, n. 11920/2014; Cassazione, n. 17912/2014; Cassazione, n. 24391/2016; Cassazione, n. 26434/2016; Cassazione, n. 4656/2017; Cassazione, n. 6786/2017; Cassazione, n. 7248/2017; Cassazione, n. 9325/2017**).

In considerazione di tutto quanto sopra esposto **non** può quindi essere **accolta** l'**interpretazione** fornita dall'**associazione** richiedente la consulenza giuridica, secondo la quale il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso **non può mai decorrere dalla data in cui il versamento dell'acconto** è materialmente effettuato, essendo detto versamento per definizione, "**provvisorio**" e, quindi, "**precario**".

A supporto della tesi esposta l'associazione richiedente cita anche le [circolari AdE 16/E/2009 e 8/E/2013](#) con le quali i termini per il recupero della maggiore imposta sui redditi, versata per effetto della mancata deduzione (forfetaria o analitica) dell'Irap, sono stati legati alla **data di versamento del saldo**.

Sul punto l'Agenzia chiarisce che la **data di decorrenza**, nei richiamati casi, è stata individuata nel momento del versamento del saldo **non** perché gli acconti Irpef fossero da considerarsi **provvisori**, ma solo perché la **causa del rapporto, originariamente esistente**, è poi **venuta meno** per effetto di eventi successivi, ovvero l'**introduzione di disposizioni normative** che hanno disposto deroghe al generale principio di indeducibilità dell'Irap dalle imposte statali.

Seminario di specializzazione

**IL BUSINESS PLAN: STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
VALUTAZIONE AZIENDALE E RISANAMENTO DELL'IMPRESA IN CRISI**

Scopri le sedi in programmazione >